

*RIFORMA MADIA/ La riforma della programmazione è tra i punti qualificanti*

# Assumere? Per ora è possibile

## Non è ancora vigente il divieto in mancanza di piano

DI LUIGI OLIVERI

**N**on è ancora vigente il divieto di assumere in mancanza del piano dei fabbisogni del personale in applicazione della riforma Madia.

Uno tra i punti maggiormente qualificanti del dlgs 75/2017 consiste nella modifica profonda della programmazione. Lo scopo è abbandonare la programmazione realizzata mediante la mera verifica dei posti vacanti della dotazione organica e delle risorse per colmarne parte, in relazione alle risorse disponibili nel rispetto dei tetti e alla valutazione delle professionalità più indispensabili. Al posto della dotazione, la riforma dell'articolo 6 del dlgs 165/2001 sostituisce una fotografia della spesa e del personale in servizio, dinamicamente modificabile ogni anno in relazione alle risorse disponibili e, soprattutto, ai profili professionali necessari; tanto che l'obbligatoria verifica dell'attuale utilità dei profili deve portare a dare conto della necessità di porre personale con professionalità non più rispondenti alle necessità operative in disponibilità. Tuttavia, il nuovo sistema dei fabbisogni e l'abbandono della dotazione organica non è ancora oggi vigente. Infatti, l'articolo 22, comma 1, del dlgs 75/2017 stabilisce che il divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo posto dall'articolo 6, comma 6, del dlgs 165/2001 se non si rispettano gli adempimenti indicati dai precedenti commi (che nel nuovo testo impongono le

nuove modalità di programmazione sintetizzate prima) si applichi solo dal 30 marzo 2018. Il che significa che l'obbligo di programmare con le nuove modalità sarebbe scattato solo dalla medesima data, che però è trascorsa senza esito e, in particolare senza l'adozione delle linee di indirizzo necessarie per l'adempimento. Testualmente, l'articolo 22, comma 1, del dlgs 75/2017 dispone che «in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modifi-

cato dal presente decreto,

si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo».

La formulazione non appare chiarissima, ma poiché prima fissa una decorrenza (il 30 marzo 2018) e subito dopo precisa che «comunque» debbono decorrere 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo con le quali il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione dovrà fornire indicazioni su come redigere i fabbisogni.

Sembra, quindi, che l'applicabilità del divieto previsto dall'articolo 6, comma 6, del dlgs 165/2001 sia soggetto a due «clausole accidentali».

La prima, è il termine del 30 marzo 2018. La seconda, è il decorso del termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo. Poiché queste non risulta siano state ancora adottate, né pubblicate, l'adempimento non può considerarsi in vigore. Di conseguenza, gli enti che abbiano adottato la programmazione del personale col documento unico di programmazione (Dup) secondo i vecchi criteri e cioè

in relazione alla dotazione organica hanno operato legittimamente.

Il divieto disposto dall'articolo 6, comma 6, del dlgs 165/2001 e, simmetricamente l'obbligo di attivare il nuovo sistema di programmazione, scatterà decorso 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo.

Poiché ciò avverrà ormai a gestione ampiamente avviata, è da ritenere che l'attuazione della riforma Madia sotto questo aspetto non possa che riguardare il prossimo triennio 2019-2021.

— © Riproduzione riservata —

